

13 05 2002



# ULTIM'ORA



## Note all'Amministrazione

<b>Data</b>	<b>Protocollo e Oggetto</b>	<b>Destinatari</b>
30.04.2002	483 <u>Situazione Istituti Pen.ri del Triveneto.</u>	Al Provveditorato Regionale A. P. PADOVA
02.05.2002	489 <u>Personale del Corpo di polizia peniten.ria</u> <u>Gestione stipendi e dati sindacali.</u>	Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione
03.05.2002	491 <u>Costituzione dell'Ufficio Centrale</u> <u>Interforze per la Sicurezza Individuale.</u>	Onorevole Silvio Berlusconi Onorevole Claudio Scajola Onorevole Roberto Castelli
07.05.2002	499 <u>Servizio Piantonamenti luogo</u> <u>esterno di cura.</u>	Al Provveditore Regionale A.P. Dott. Aldo Fabozzi BOLOGNA
07.05.2002	500 <u>Mensa di servizio.</u>	Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio per le Relazioni Sindacali
09.05.2002	511 <u>Iscrizione e revoche sindacali relative ai</u> <u>mesi di febbraio e marzo 2002.</u>	Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio per le Relazioni Sindacali
09.05.2002	510 <u>Trasferimento del personale di Polizia pe-</u> <u>nitenziarica ai sensi della legge n. 104/92.</u>	Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio per le Relazioni Sindacali

Con riferimento alla nota n. 0200755-2002 del 03/05/2002, questo Coordinamento ritiene opportuna ed indispensabile la convocazione di una riunione per esaminare congiuntamente la questione analizzandone compiutamente le diverse sfaccettature, anche perché la materia del trasferimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria in esecuzione dell'art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per stessa ammissione di codesto Ufficio – ricade nell'ambito della mobilità generale, di cui costituisce un aspetto di primaria importanza.

Tuttavia, si intende chiarire sin d'ora che pur condividendo, da un punto di vista formale, il principio richiamato nella prima parte della bozza di lettera circolare inviata con la nota in riferimento, da un punto di vista sostanziale è necessario ricercare soluzioni che consentano di contemperare, da un lato, le esigenze dell'Amministrazione e, dall'altro, il diritto, che è e deve rimanere reale, dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che rientri nelle condizioni previste dal citato 5° comma, art. 33, legge 104/92, ad essere trasferito nella sede più vicina al proprio domicilio.

Consequenzialmente, si reputa che la valutazione dell'Amministrazione in relazione al diritto sopra richiamato, che deve essere soddisfatto "ove possibile", non debba limitarsi a verificare la sussistenza di vacanze organiche nella sede richiesta, ma che debba evidentemente considerare compiutamente anche altri aspetti, fra i quali, ad esempio, la situazione organica della sede di servizio di colui che avanza l'istanza di trasferimento.

In sostanza, a giudizio di questa Organizzazione Sindacale, il trasferimento deve essere possibile anche nel caso in cui non vi siano vacanze organiche (o vi siano esuberi) nella sede ricevente, ma, per contro, vi siano comunque eccedenze nella sede cedente. Appare, peraltro, utile precisare sin d'ora che, in ogni caso, anche in ossequio al principio costituzionalmente affermato dell'imparzialità amministrativa, qualsiasi direttiva che verrà impartita non potrà avere alcun effetto retroattivo e che le istanze prodotte precedentemente dovranno essere evase secondo i medesimi criteri utilizzati in precedenza. Nell'attesa di urgente riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale**  
**Massimo Tesei**

Le note sono consultabili integralmente on - line: [www.polpenuil.it](http://www.polpenuil.it)